



OSSERVAZIONI DELLA LAV SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Atto parlamentare n.130 “tenuità del fatto” elaborate anche in accoglimento di dichiarazioni pubbliche del Governo – richiesta di integrazione all’articolo 1 comma 2

All’annuncio dell’approvazione dello *“Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”* all’esame ora delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato come Atto n.130, l’1 dicembre in Consiglio dei Ministri, grazie alla [mobilitazione](#) di tanti - decine e decine di migliaia di persone - [siamo riusciti a far annunciare marcia indietro al Governo sulla proposta di rendere impuniti, di fatto, i reati contro gli animali.](#)

Il 22 dicembre scorso lo ha scritto il Ministro Orlando sul sito del Ministero: *“La specificità dei reati contro gli animali sarà tenuta in considerazione nel testo finale del provvedimento”*. Lo ha poi confermato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi il 23 dicembre con una [dichiarazione pubblica](#) *“Molti animalisti sono preoccupati perché sembra che stiamo depenalizzando il maltrattamento degli animali. Ma vorrei assicurare: queste norme non sono ancora legge, saranno modificate. Ascoltiamo sempre tutti. Si può anche sbagliare e modificare strada facendo le leggi che facciamo.”*

AmMESSO l’errore, ora dobbiamo tenere alta la guardia e vigilare affinché le dichiarazioni di retromarcia si traducano in atti concreti.

Chiediamo dunque di inserire nello Schema di Decreto Legislativo e far dare parere favorevole ad analoghi auspicati pareri delle Commissioni parlamentari Giustizia:

All’articolo 1 comma 2 dopo le parole “non abituale” aggiungere le seguenti: “ad eccezione dei reati contro le specie animali protette o dei reati contro gli animali o quelli in cui la persona offesa o l’Ente di cui all’articolo 19 quater Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale e articolo 7 della Legge 20 luglio 2004, n.189 non partecipa al procedimento penale”.

Motivazioni giuridiche:

Si ritiene fondamentale che nello Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto siano inseriti alcuni peculiari correttivi che permettano una maggiore armonizzazione con le norme in materia di protezione degli animali al fine di non comprometterne l’efficacia e l’applicazione in concreto (art. 13 Trattato di Lisbona che riconosce gli animali come esseri senzienti e impegna su ciò anche gli Stati Membri, Legge n.189 del 2004, Legge n.201 del 2010, Legge n.157 del 1992, Legge n.150 del 1992).

LAV Onlus
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



Come è noto, lo Schema in questione prevede all'art. 1 comma 2 l'art. 131 bis *'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto'* che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in caso in cui il fatto sia da qualificarsi come irrilevante per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale. I reati che ricadono in tale disposizione sono indistintamente tutti quelli per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. E' però previsto dall'art.2 *'modifiche al codice di procedura penale'*, al fine di garantire la tutela anche in sede penale della vittima di reato, fermo restando i profili risarcitori comunque utilizzabili in sede civilistica, il potere della persona offesa di presentare opposizione nel termine di dieci giorni dall'avviso dato dal pubblico ministero di tale richiesta di cui il GIP è obbligato a tener conto nella sua valutazione finale.

In assenza di alcun tipo di meccanismo processuale di differenziazione tra le fattispecie coinvolte, una disposizione in tal senso che non tenga conto della peculiarità dei reati contro le specie animali protette (Legge 157 del 1992 e Legge 150 del 1992) e più in generale dei reati contro gli animali (Legge 189 del 2004 e Legge 201 del 2010), che hanno come oggetto materiale gli animali anche intesi quali vittime dei reati e dove la partecipazione della persona offesa è puramente eventuale, è altamente lesiva delle disposizioni normative ad essi riferibili, anche di derivazione comunitaria e costituzionale.

Giova ricordare come, analizzando la normativa di cui si discute, la Legge 189 del 2004 ha introdotto specifiche ipotesi delittuose che hanno come bene giuridico il *'sentimento di pietà per gli animali'* (capo IX bis del Codice penale) ma anche indirettamente l'animale in se e per se, e che sanzionano con la reclusione sino a due anni condotte che portano all'uccisione (art.544 bis c.p.) e maltrattamento (art.544 ter c.p.). All'art. 544 sexies c.p. è poi previsto uno strumento processuale fondamentale per garantire la concreta applicazione della norma e la ratio ad essa sottesa ovvero la tutela giuridica degli animali, che è la confisca obbligatoria degli animali (art.544 sexies c.p.), ovvero la sottrazione, garantita anche in fase di indagini preliminari mediante lo strumento del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., della vittima del reato ovvero dell'animale all'autore della condotta criminosa. L'articolo 19-quater (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale prevede poi che gli animali vittime di reato sono affidati in custodia ad Enti con specifici poteri processuali, ovvero quelli individuati dall'art.7 della legge 189 del 2004 (*Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni*) che a sua volta prevede specifici poteri processuali statuendo che *'Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge'*. La partecipazione degli Enti in questione, che evidentemente surroga la capacità processuale della reale vittima del reato (animale) che non ha logicamente il potere processuale di farsi rappresentare direttamente, è del tutto eventuale ovvero avviene nei casi in cui tali Enti sono messi a conoscenza di tali procedimenti o hanno di per se avviato le indagini con propria denuncia.

Analogamente per quanto riguarda le specie animali protette la Direttiva 2009/147/CE, la Direttiva 92/43/CE ed il Regolamento (CE) n. 338/97 impongono specifiche misure di protezione di animali la cui tutela penale è

LAV Onlus
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



disciplinata dalla Legge 150 del 1992 e dalla legge 157 del 1992, tutela rafforzata sempre in ambito penale dalla Direttiva 2008/99/CE che all'articolo 3 lettere g ed h espressamente impone agli Stati membri che *"Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati"* indicando tra le varie fattispecie f) *l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (...)* g) *il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, protette o di parti di esse o di prodotti derivati (...)*.

Or bene appare di tutta evidenza come nel caso di tali reati che intervengono a garantire l'incolumità della vita o della salute del singolo animale (dunque 'beni superiori' e non negoziabili, se non nel caso della 'mancanza di necessità' già prevista dalle norme in esame) che non ha specifici poteri processuali di difesa se non eventuali mediante l'intervento degli Enti a ciò deputati, l'animale oggetto materiale della condotta ma anche in senso lato vittima di reato non avrà alcuna possibilità di far valere le proprie pretese in sede processuale, mentre gli enti di cui all'art.7 che perseguono gli interessi lesi da tali reati non sono sempre presenti in questi procedimenti, che sorgono d'ufficio, non essendo previsto un automatico meccanismo di coinvolgimento in tal senso, con ciò quindi non potendo esplicarsi la facoltà di opposizione di cui all'art.2 dello schema di decreto ed essendo così frustrato in un sol colpo sia il diritto di difesa che la garanzia delle formazioni sociali a tutela degli animali tutelate dall'art.2 della Costituzione.

Peraltro appare di tutta evidenza che *'cagionare la morte'* di un animale, reato di cui all'art. 544 bis c.p. non possa mai essere ritenuto un fatto irrilevante di per se, essendo la vita dell'animale, oggetto di tutela penale, irrimediabilmente compromessa, ancor di più se specie protetta ai sensi della direttiva penale poc'anzi citata, a nulla valendo eventuali profili civilistici di ristoro inattivabili in tal senso dalla vittima del reato. Anche in relazione al requisito dell'occasionalità della condotta appare di tutta evidenza come quest'ultima non possa incidere sul reato di uccisione di specie protetta o di uccisione generale facendone derivare l'irrilevanza del fatto, giacché si ritiene evidente che l'uccisione di un singolo esemplare sia di per se un danno grave ed irreparabile al di là dell'occasionalità della condotta.

Il sacrificio della persona offesa che vede negato il diritto al processo ha delle gravissime ripercussioni in termini processuali considerato che il piano su cui si procede, quello penale è l'unico deputato a garantire la reale tutela degli animali coinvolti mediante il meccanismo di cui all'art.544 sexies c.p. della confisca obbligatoria degli animali e la conseguente loro sottrazione all'autore della condotta criminosa, che sarebbe del tutto frustrata.

Il ristoro civilistico rispetto alla tutela degli animali non è assolutamente in grado di bilanciare il sacrificio della chiusura di un processo penale giacché la ratio della norma, ovvero garantirne la loro incolumità e tutela sarebbe del tutto compromessa, a nulla valendo il risarcimento in sede civile delle associazioni di cui all'art.19 quater disp. coord. trans. c.p.p. che infatti operano prettamente in ambito penalistico a supporto della pubblica accusa.

In conclusione gli svantaggi dell'opzione prescritta in caso di mancata esclusione di tutti i reati che riguardino direttamente gli animali quali vittime di reato (Legge 189 del 2004, Legge 201 del 2010, Legge 150 del 1992, Legge 157 del 1992) sono concreti e non meramente apparenti con riferimento alle ragioni di

LAV Onlus
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



tutela sottese al bene giuridico che si va a tutelare che rendono tale figura del tutto peculiare con il resto dei reati coinvolti e necessitano quindi una loro specifica esclusione, pertanto appare imprescindibile che la disposizione in questione preveda un meccanismo di esclusione di tutti quei reati che abbiano quale oggetto materiale gli animali e la tutela della loro integrità fisica, sia al fine della concreta tutela del diritto difesa, del rispetto della ratio delle norme citate anche di rilevanza comunitaria, e delle ragioni delle formazioni sociali a tutela del sentimento di pietà per gli animali.

LAV Onlus

Viale Regina Margherita 177
00198 Roma

Tel +39 064461325

Fax +39 064461326

Email info@lav.it

Sito www.lav.it

*La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale*